

Traduzione della Press Release della Corte europea dei diritti dell'uomo

Titolo: Torreggiani, + vs. Italia 08.01.2013

Pubblicata l'08/01/2013

Tipo di documento: Press Release - Chamber Judgments

8.1.2013

All'udienza odierna nel procedimento Torreggiani, + c. Italia (reg. 43517/09), la Corte europea dei diritti dell'uomo stabiliva all'unanimità:

la violazione dell'art. 3 della Convenzione (che proibisce la tortura ed ogni trattamento degradante).

La Corte procedeva nelle forme del giudizio pilota sul tema del sovraffollamento degli istituti di pena italiani. Il problema strutturale è stato riconosciuto come di livello nazionale. La Corte ammoniva le autorità nazionali a porre in essere entro un anno, uno o una serie di rimedi in grado di risarcire i danni cagionati dal sovraffollamento carcerario.

La Corte sceglieva la disciplina del giudizio pilota a causa del crescente numero delle persone potenzialmente coinvolte contro l'Italia per la violazione in questione.

In Fatto

Al momento del ricorso, i ricorrenti Sigg.ri Torreggiani, Bamba, Biondi, Sela, Haili, Hajjoubi e Ghisoni, scontavano la pena negli istituti di Busto Arsizio e Piacenza.

Ognuno dei ricorrenti sosteneva di aver diviso una cella di 9 mq con altri due detenuti, avendo a disposizione ciascuno solo 3 mq. di superficie personale. I ricorrenti lamentavano la mancanza di acqua calda e l'inadeguatezza della luce nella cella.

Il 10.4.10, il sig. Ghisoni ed altri due detenuti del carcere di Piacenza si rivolgevano al Magistrato di sorveglianza, denunciando che le loro condizioni detentive erano pessime a causa del sovraffollamento e richiedevano un trattamento omogeneo fra tutti i detenuti.

Nell'agosto del 2010, il Giudice accoglieva le loro doglianze, rilevando che in realtà i tre occupavano una cella destinata ad un solo detenuto.

Il Giudice rilevava che tutte le celle dell'istituto avevano potenzialmente una superficie di 9 mq. e che nel 2010 l'edificio era stato dichiarato idoneo ad ospitare 178 detenuti, con una capacità massima di 376 unità, mentre all'epoca ne ospitava 415.

Il Giudice stabiliva che i detenuti erano stati assoggettati ad un trattamento inumano e degradante per aver diviso una piccola cella con altre due persone, con una discriminazione nei confronti di quanti erano detenuti in condizioni migliori.

Il fascicolo veniva trasmesso al Ministero della Giustizia ed al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con la richiesta di un'azione urgente.

Nel febbraio 2011 il Sig. Ghisoni veniva trasferito in una cella da due persone.

Ricorso, procedimento e composizione della Corte

Ai sensi dell'art. 3 CEDU (divieto della tortura e del trattamento disumano e degradante), i ricorrenti denunciavano che le loro condizioni detentive negli istituti di Busto Arsizio e Piacenza integravano un trattamento disumano e degradante.

Il ricorso veniva depositato presso la CEDU il 6.8.09.

La Corte era composta da 7 giudici:

Danutė Jočienė (Lituania), Presidente
Guido Raimondi (Italia),
Peer Lorenzen (Danimarca),
Dragoljub Popović (Serbia),
Işıl Karakaş (Turchia),
Paulo Pinto de Albuquerque (Portogallo),
Helen Keller (Svizzera)

Stanley Naismith, cancelliere

Decisione

La Corte ribadiva che la detenzione non comporta la perdita dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Rilevava che le versioni delle parti divergevano sulle dimensioni delle celle di Piacenza e sul numero degli occupanti. I ricorrenti sostenevano di aver diviso una cella di 9 mq. con altri due detenuti mentre il Governo italiano sosteneva che in realtà la cella in questione era di 11 mq. ed era generalmente occupata da 2 persone. Dal momento che il Governo italiano non allegava alcuna prova a sostegno dei suoi assunti, la Corte esaminava le deduzioni dei ricorrenti in ordine alle condizioni di detenzione sulla base delle ultime allegazioni ed alla luce di tutti gli elementi a sua disposizione.

La circostanza che le celle misuravano 9 mq. di superficie trovava conferma nelle disposizioni del Magistrato di sorveglianza. In assenza di prova documentale contraria, la Corte non aveva motivo di dubitare di quanto allegato dai ricorrenti detenuti a Piacenza sul fatto che ognuno divideva la cella con altre 2 persone, ovvero che essi avevano – così come i detenuti di Busto Arsizio – 3 mq. di spazio "vitale" ciascuno.

La Corte rilevava che lo superficie riservata ad ognuno dei ricorrenti non era conforme allo standard ritenuto accettabile nella fattispecie. Sottolineava che lo standard prescritto dal Comitato per la prevenzione della tortura sulla superficie personale nelle celle è di 4 mq. a testa.

La carenza di spazio al quale i ricorrenti venivano sottoposti era inasprita dalle altre condizioni, come la mancanza di acqua calda per lunghi periodi e l'inadeguatezza della luce e della ventilazione nell'istituto di Piacenza. Tutte queste circostanze, sebbene non di per sé disumane e degradanti, aumentavano la sofferenza.

Sebbene non vi fosse ragione di rilevare l'intenzione di umiliare o avilire i ricorrenti, la Corte riteneva che le condizioni di detenzione li assoggettavano – anche per via della lunghezza della condanna – ad una durezza ed ad un'intensità di pena eccedente l'inevitabile livello di sofferenza della detenzione. Vi era quindi la violazione dell'art. 3 CEDU.

Art. 46

La Corte ribadiva che l'art. 46, interpretato alla luce dell'art. 1 (obbligo di rispetto i diritti umani), imponeva allo Stato convenuto l'obbligo di incrementare le misure idonee ad assicurare il diritto del ricorrente violato secondo la Corte. Tali misure andavano prese anche nel rispetto di quanti altri si trovavano nelle stesse condizioni dei ricorrenti, in particolare risolvendo i problemi portati all'attenzione della Corte.

Pertanto, al fine di far fronte all'aumentato numero dei suoi giudizi sul medesimo punto, la Corte adottava la procedura del "giudizio – pilota" per individuare in maniera precisa l'esistenza di problemi strutturali alla base delle violazioni denunciate ed individuare le specifiche misure o azioni da prendere da parte dello Stato convenuto per porvi rimedio.

Altro scopo del giudizio pilota era di indurre lo Stato convenuto a risolvere l'ampio numero di processi basati sui medesimi problemi strutturali a livello domestico, d'accordo col principio di sussidiarietà alla base dell'impianto della CEDU. Il procedimento con giudizio – pilota mirava in primo luogo ad assicurare la rapidità e l'effettiva risoluzione delle disfunzioni di sistema e l'introduzione di efficaci rimedi interni alle violazioni in questione. Poteva anche comprendere soluzioni *ad hoc* come accordi transattivi coi ricorrenti o bonarie proposte unilaterali in linea coi presupposti della CEDU.

La Corte rilevava che il sovraffollamento degli istituti italiani non interessava solo i ricorrenti. Si osservava che la natura strutturale e di sistema del sovraffollamento emergeva chiaramente dalle parole della dichiarazione dello stato di emergenza pronunciata dal Primo Ministro italiano già nel 2010.

La natura strutturale del problema traeva conferma dal fatto che pendono attualmente diverse centinaia di procedimenti dinanzi alla Corte sul tema della compatibilità delle condizioni di carcerazione di vari istituti italiani con l'art. 3 CEDU.

Non spetta alla Corte imporre ai singoli Stati le scelte di politica criminale o come organizzare il proprio sistema penitenziario; tali complesse questioni legali di tipo sia teorico che pratico vanno al di là di quanto devoluto alla Corte. Ciò nonostante, la Corte intendeva qui sottolineare la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, invitando gli Stati membri ad incoraggiare pubblica accusa e giudici a fare uso delle misure alternative alla detenzione ogni qual volta sia possibile e ad indirizzare le rispettive politiche criminali a ricorrere sempre meno alla reclusione, così da affrontare il problema della crescita della popolazione carceraria (Rec(99)22 e Rec(2006)13).

A proposito dei rimedi di diritto interno necessari per risolvere il problema di sistema, la Corte osservava che nell'ipotesi in cui un ricorrente sia detenuto in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU, la più appropriata forma di risarcimento consiste nel far concludere rapidamente la violazione del suo diritto di non essere sottoposto ad un trattamento disumano e degradante.

Nel caso in cui la persona interessata sia stata in passato ma non sia più attualmente detenuta in condizioni lesive della dignità personale, va riconosciuta la possibilità di richiedere un ristoro per la violenza subita.

La Corte concludeva che il Governo italiano deve porre in essere entro 1 anno dal passaggio in giudicato di questa decisione, in linea coi principi della CEDU, una o una serie di efficaci misure interne in grado di riconoscere adeguato e sufficiente risarcimento del danno nei processi sul sovraffollamento carcerario. La Corte stabiliva che l'esame dei ricorsi aventi ad oggetto il solo problema del sovraffollamento negli istituti di pena italiani sarà aggiornato a quel termine, durante il quale sarà in corso l'adozione da parte delle autorità interne di misure di carattere nazionale.

Equo risarcimento (art. 41 CEDU)

La Corte condannava l'Italia al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 99.600,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di €. 1.500,00 ciascuno in favore dei Sigg.ri Sela, El Haili, Hajjoubi e Ghisoni per spese ed onorari di causa.